REGOLAMENTO (CEE) N. 1835/89 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 1989

che fissa le norme generali riguardanti l'aiuto alla produzione per il granturco duro vitreo di qualità pregiata

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89 (2), in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 2727/75, è concesso un aiuto per la produzione in determinate regioni della Comunità di talune varietà di granturco duro vitreo di qualità pregiata; che, secondo detto articolo, occorre stabilire i criteri qualitativi da prendere in considerazione per la scelta di tali varietà;

considerando che, per gli usi specifici cui è destinato, il granturco in questione deve raggiungere un tasso di umidità del 15 %, ottenuto mediante essiccazione in campo prima della mietitura; che questa essiccazione naturale è possibile soltanto in regioni aventi un clima favorevole; che occorre pertanto limitare l'applicazione del regime di aiuti alle regioni conformi a tale criterio;

considerando che il corretto funzionamento del regime di aiuti esige, da parte degli Stati membri, un controllo atto a garantire che la concessione dell'aiuto risponda ai requisiti prescritti; che, a tale fine, è opportuno istituire un regime di controllo e un regime di dichiarazione delle superfici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri concedono l'aiuto di cui all'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 2727/75 per la produzione di granturco duro vitreo di qualità pregiata, conformemente alle condizioni definite in appresso.

Articolo 2

Una superficie piantata a granturco duro vitreo deve subire i normali lavori colturali richiesti dalla produzione; il prodotto in campo deve restare in piedi, dopo la maturazione, per un periodo sufficiente a permettere l'essiccazione del prodotto stesso fino a un tenore di umidità non superiore al 15 %.

Articolo 3

1. Per granturco duro vitreo di qualità pregiata ai sensi del presente regolamento si intendono le varietà di granturco registrate in un catalogo nazionale delle sementi che presentino le seguenti caratteristiche:

— tipo di chicco: corneo;
— colore della sommità del chicco: arancione, rosso-arancione, rosso o rosso cupo;
— prova di flottazione: i chicchi flottanti devono corrispondere al massimo al 15 % in peso del campione.

2. L'elenco delle varietà che rispondono alla definizione di granturco duro vitreo di qualità pregiata di cui al paragrafo 1 e le regioni atte a produrle sono decise secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Articolo 4

1. Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo amministrativo e fisico, atto a garantire il rispetto delle condizioni fissate per la concessione dell'aiuto. Tale regime comporta, in particolare:

a) un obbligo di dichiarazione delle superfici coltivate e delle varietà utilizzate di sementi certificate; tale dichiarazione, quando sia accompagnata dal contratto di coltivazione, sostituisce la domanda di aiuto;
b) controlli sistematici in loco circa l'esattezza della dichiarazione di cui alla lettera a);
c) altri elementi stabiliti, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Articolo 5

L'importo dell'aiuto da versare è calcolato in funzione della superficie coltivata.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del presente regolamento e tutte le informazioni riguardanti, in particolare, le superfici che hanno beneficiato dell'aiuto.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1989.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA